



Allegato "D" alla raccolta n. 1067

Statuto dell'Associazione

A.I.R.L. E.T.S.

Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia E.T.S.

Ente del Terzo Settore

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione riconosciuta denominata "Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia E.T.S.", Ente del Terzo Settore, in breve "A.I.R.L. E.T.S.".

L'associazione viene costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 c.d. Codice del terzo Settore.

La qualifica di Ente del Terzo Settore diventerà in automatico operativa con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione continuerà ad utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione Associazione fino al momento dell'iscrizione nel costituendo Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, in osservanza di quanto previsto dagli articoli 101, 102 e 104 del D. Lgs. 117/2017, in conformità all'Autorizzazione della Commissione Europea.

L'Associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto e con finalità di utilità sociale che agisce nei limiti degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti Associativi o attività.

L'Associazione ha sede in Roma, Via Alessandro Torlonia n. 9, dove s'intende eletto il proprio domicilio legale ad ogni effetto di legge.

Con deliberazione dell'Esecutivo potranno essere nominati delegati e/o istituite apposite delegazioni in località ove esistono rimpatriati dalla Libia le quali, a loro volta, qualora raggiungano un numero di soci non inferiore a 80 (ottanta), potranno proporre all'Esecutivo di essere trasformate in Sezioni Regionali.

La durata dell'Associazione è indeterminata. Essa si intenderà sciolta di pieno diritto qualora, per riduzione del numero dei suoi associati o per lunga inattività o per altre cause che ne impediscano il funzionamento, non sia più in grado di assolvere i suoi compiti.

Articolo 2 - Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale.

In particolare l'A.I.R.L. E.T.S. si pone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale a favore degli associati profughi dalla Libia.

Scopo essenziale dell'Associazione è quello di accogliere ed affratellare tutti i connazionali rimpatriati dalla Libia con fini sociali, morali, culturali ed assistenziali.

In particolare la principale attività di assistenza materiale dell'A.I.R.L. E.T.S. si rivolge a tutti i soci delle quattro diverse categorie di cui all'art. 5 in possesso dello status di profugo.

Tale Associazione si propone di:

- a) assistere moralmente e materialmente i connazionali profughi già residenti in Libia, rendersi portavoce delle loro esigenze individuali e collettive, tutelare i loro interessi e i loro diritti, prospettare adeguate soluzioni dei loro problemi e promuovere provvedimenti legislativi ed iniziative varie atte ad ottenere il definitivo reinserimento dei profughi rimpatriati nella collettività nazionale;
- b) valorizzare le peculiari esperienze e professionalità degli associati nell'intento di favorire, anche nell'ambito della cooperazione internazionale, interventi di assistenza tecnica, scambi culturali, economici e di protezione sociale, tesi ad alimentare un dialogo aperto tra i popoli dei Paesi in via di sviluppo;
- c) promuovere, direttamente o attraverso organismi affiliati, specialisti singoli o riuniti in gruppo, ricerche e studi aventi per oggetto la storia, l'arte, l'archeologia, il diritto, la politica internazionale, la tecnologia, l'economia, l'ecologia, il giornalismo, la sicurezza sociale, le tecniche gestionali e lo sport - quest'ultimo inteso come strumento di affratellamento dei popoli, sia sotto il profilo delle singole discipline interessate, che sotto quello interdisciplinare. Pertanto, l'Associazione darà vita ad un proprio centro studi e documentazione, con videoteca ed archivio storico annessi; sarà comunque sua cura favorire la diffusione e l'applicazione dei risultati degli studi e delle ricerche, riguardanti in primo luogo la Libia;
- d) stipulare, per la realizzazione di quanto previsto al punto "c", accordi e progetti di ricerca per temi specifici con Amministrazioni ed Enti italiani ed esteri, istituti ed enti universitari, aziende private e specialisti singoli o riuniti in gruppo;
- e) organizzare incontri e convegni, anche in altri paesi, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo presso fondazioni ed istituzioni italiane ed estere.
- f) favorire la messa a disposizione, da parte di organismi e istituzioni, pubblici e privati, di borse di studio e di ricerca a favore di giovani associati, desiderosi di perfezionare i loro studi e la loro condizione professionale;
- g) proporre l'istituzione di servizi sociali integrativi, fondi di solidarietà e mutualità per divenire punto d'incontro di interessi professionali, imprenditoriali, occupazionali e culturali, dando vita anche ad un censimento nazionale delle forze disponibili;
- h) assumere tutte le iniziative atte a riunire in un unico organismo i rimpatriati italiani da altri Paesi o dare vita ad una federazione fra le Associazioni esistenti;
- i) pubblicare un proprio organo di stampa al fine di favorire la più ampia divulgazione dell'attività dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. E.T.S. e delle notizie che interessino gli Associati, con l'intento di offrire un'immagine reale della collettività italiana già residente in Libia;
- l) realizzare ogni altra iniziativa che l'Assemblea Generale riterrà utile al raggiungimento dei fini sociali.

L'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. E.T.S. non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di ge-

stione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore, che per legge o statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 3 - Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplorazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

I soci si distinguono in quattro categorie:

- Soci effettivi ordinari;
- Soci effettivi Sostenitori e Finanziatori;
- Soci Sostenitori amici dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. E.T.S.;
- Soci onorari.

Soci effettivi ordinari: possono essere soci effettivi a titolo principale tutti coloro che siano profughi rimpatriati dalla Libia beneficiari delle attività della suddetta A.I.R.L. E.T.S.

Possono essere soci effettivi ordinari anche coloro che pur non avendo lo status di profugo, abbiano avuto o abbiano in Libia interessi economici, professionali, patrimoniali, culturali.

Sono requisiti essenziali per i soci effettivi:

- a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

Soci Effettivi Sostenitori e Finanziatori: possono essere soci effettivi sostenitori tutti i soci effettivi di cui sopra che con elargizioni volontarie contribuiscono finanziariamente all'attività dell'Associazione.

Soci Sostenitori amici dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. E.T.S.: possono essere soci sostenitori i cittadini italiani e non italiani e gli Enti e sodalizi italiani ed internazionali che abbiano affinità ideali con l'Associazione e contribuiscano moralmente e materialmente al raggiungimento delle finalità sociali.

Soci Onorari: possono essere soci onorari tutte le persone fisiche o giuridiche che con la loro opera e con la loro azione abbiano dato lustro e decoro alle collettività italiane all'estero o che si siano resi particolarmente benemeriti verso la Collettività Italiana della Libia o verso l'Associazione.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I diritti patrimoniali e amministrativi, connessi alla qualifica di socio, spettano a tutti i soci indipendentemente dalla appartenenza ad una delle categorie ivi indicate.

Articolo 4 - Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Articolo 5 - Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati, previo pagamento della quota associativa.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Articolo 6 - Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Nazionale;
- c) l'Esecutivo;
- d) la Presidenza;
- e) il Segretario Generale;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8 - Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Nazionale, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Nazionale che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea, nonché mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato me-

dianete speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Nazionale o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Nazionale ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Nazionale, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le disposizioni inderogabili di legge.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Nazionale non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 19 (diciannove) ad un massimo di 25 (venticinque) membri eletti dall'Assemblea Generale fra i soci.

I delegati partecipano al Consiglio senza voto deliberante.

Il Consiglio Nazionale:

- a) elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti, il Segretario Generale, il Consigliere amministrativo, il Tesoriere e l'Esecutivo;
- b) in caso di vacanza o dimissioni, sostituisce per cooptazione i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i Probiviri non oltre la metà più uno ed il Consigliere cooptato dovrà essere confermato alla prima Assemblea Generale successiva alla cooptazione;
- c) nomina i soci onorari dell'Associazione;
- d) ammette i soci amici dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. E.T.S., fissandone la quota annuale di adesione;
- e) emana i regolamenti interni, compreso quello del Centro studi e di eventuali altri organismi associati;
- f) approva il bilancio preventivo predisposto dall'Esecutivo;
- g) approva il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- h) autorizza la costituzione delle Sezioni Regionali;
- i) decide su ogni materia che non sia espressamente riservata alla competenza dell'Assemblea Generale;
- l) esamina e decide gli eventuali deferimenti a carico dei soci dinanzi al Collegio dei Probiviri;
- m) può sfiduciare e sostituire a maggioranza il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Generale, il Consigliere amministrativo ed il Tesoriere, sostituendoli nella loro carica con altri membri del Consiglio stesso.

I membri decaduti dal loro incarico particolare continuano ad esercitare la loro funzione di Consiglieri.

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato in sessione ordinaria nella sede dell'Associazione almeno due volte nel corso dell'anno per l'esame e l'approvazione degli argomenti di sua competenza.

Può essere convocato in sessione straordinaria quando la Presidenza lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del collegio dei Revisori.

Articolo 10 - Esecutivo

Nell'ambito del Consiglio Nazionale, l'Esecutivo è l'organo chiamato a dirigere l'attività dell'Associazione.

Esso è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Segretario Generale, dal Consigliere amministrativo e dal Tesoriere.

L'Esecutivo attua quanto deciso dal Consiglio.

Esso inoltre:

- a) propone al Consiglio la misura del contributo annuale di tesseramento;
- b) nomina e revoca i delegati e istituisce le Sezioni Regionali;
- c) controlla l'andamento contabile e amministrativo delle Sezioni Regionali e delle Delegazioni e, se del caso, nomina Commissari Straordinari per le Sezioni Regionali fissandone i compiti ed i poteri;
- d) predispone, a mezzo del Consigliere amministrativo, i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'approvazione del Consiglio;
- e) assume, nomina e revoca collaboratori dell'Associazione;

f) propone al Consiglio il deferimento di qualsiasi socio al Collegio dei Probiviri per eventuali provvedimenti disciplinari di competenza.

L'Esecutivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, mediante preavviso telefonico o via email.

Le decisioni dell'Esecutivo vengono comunicate al Consiglio per la ratifica entro 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione, a pena di inefficacia.

Articolo 11 - Presidenza dell'Associazione

La Presidenza dell'Associazione è costituita dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Segretario Generale.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e ne dirige l'attività.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente in ordine di anzianità.

L'intervento e la firma di un Vice Presidente fanno presumere di diritto l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, uno dei Vice Presidenti, presiede le assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea nelle Assemblee ordinarie.

In caso di vacanza del seggio presidenziale, il Consiglio deve procedere entro un mese alla elezione del nuovo Presidente.

Articolo 12 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è di diritto Segretario delle assemblee Generali ordinarie, del Consiglio, dell'Esecutivo e della Presidenza e ne compila e firma i verbali.

È responsabile dell'archivio e della documentazione, salvo quella contabile, di spettanza del Consigliere Amministrativo e del Tesoriere.

Coordina l'andamento dell'Associazione secondo le decisioni e le direttive dei vari Organi Sociali.

Il Segretario delle Assemblee Straordinarie è il Notaio designato dall'Associazione.

Articolo 13 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale.

Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente sulle vertenze che possono eventualmente sorgere tra i soci e gli organi sociali, specie per quanto riguarda l'interpretazione dello Statuto dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. E.T.S. ed esercita pure le funzioni disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'Associazione.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio, dell'Esecutivo e della Presidenza.

Articolo 14 - Organo di Controllo e revisione legale dei conti

Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo con-

creto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15 - Sezioni Regionali

Le Sezioni Regionali sono le componenti essenziali ed organizzative dell'Associazione e vengono costituite nelle Regioni che abbiano un numero minimo di ottanta soci residenti nella circoscrizione regionale.

Le Sezioni Regionali vengono costituite sotto le direttive e previa autorizzazione del Consiglio; possono avere un proprio regolamento in accordo con l'Esecutivo.

Esse hanno autonomia amministrativa, salvo per quanto riguarda le quote relative al tesseramento degli associati, che verranno ripartite con la Sede Centrale secondo gli accordi presi con l'Esecutivo e le sue direttive.

Dipendono disciplinarmente dall'Esecutivo.

Articolo 16 - Delegazioni

Le Delegazioni hanno sede nelle località in cui vivono famiglie di rimpatriati dalla Libia.

Esse sono rette da uno o più delegati nominati dall'Esecutivo con il compito di mantenere i contatti con i rimpatriati dalla Libia, assistendoli in ogni loro esigenza collegata allo status di profugo, anche con i mezzi che sono posti a disposizione dall'Associazione, dalle amministrazioni centrali e locali, o da enti pubblici e privati.

Le Delegazioni hanno altresì il compito di curare il tesseramento dei rimpatriati dalla Libia, di nominare coordinatori cittadini nelle aree geografiche di competenza e di promuovere la costituzione in loco della Sezione Regionale, allorquando i tesserati avranno raggiunto il numero di 80, previa l'autorizzazione dell'Esecutivo, prevista dall'art. 11, lettera b) del presente Statuto.

Le Delegazioni non hanno autonomia amministrativa e dipendono dall'Ese-

cutivo.

Articolo 17 - Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Nazionale o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado

ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Nazionale, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Articolo 18 - Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Nazionale deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Nazionale deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Nazionale, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 19 - Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

F.to: Francesca Prina Ricotti

F.to: Francesco Di Marcantonio Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ART. 22, DEL D.LGS 82/2005, FIRMATO COME PER LEGGE,
CHE SI RILASCIAM PER GLI USI CONSENTITI.

Roma, 31 maggio 2022